



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine di Genova

Piazza della Vittoria, 12/14 3^a piano, 16121 Genova

Tel. 010 562389

E- mail : segreteria@consiglioordinecdl.genova.it

Pec: ordine.genova@consulentidellavoropecc.it

Sito internet : www.ordcdl-genova.com

ORARIO APERTURA UFFICI SU APPUNTAMENTO:
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì : 9.00 / 12.30 e 15.00 / 16.00
Mercoledì chiuso al pubblico

PRO-MEMORIA DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

(Da allegare alla domanda di iscrizione al registro dei praticanti)

PRO-MEMORIA DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI –
D.L. 24.01.2012, n. 1 e D.P.R. 07.08.2012, n. 137

Per una corretta applicazione delle modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro, del D.L. 24.01.2012, n. 1, art. 9, c. 4 e c. 6 e del D.P.R. 07.08.2012, n. 137, art. 6, si richiama l'attenzione su alcuni punti essenziali e pratici:

- a) il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro delibererà l'iscrizione del Praticante nell'apposito registro entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- b) il periodo di pratica di diciotto mesi si computa dalla data di presentazione della domanda al Consiglio Provinciale. Al termine del tirocinio, regolarmente svolto, il Consiglio Provinciale, rilascia, entro sessanta giorni il certificato di compiuta pratica che perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il Consiglio provvede alla cancellazione del praticante dal registro dei praticanti (art. 6, c. 12, DPR 137/2012);
- c) il Praticantato non può svolgersi contemporaneamente per attività professionali diverse presso lo stesso studio. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione o altre tipologie di lavoro previste dall'ordinamento, sia con lo stesso professionista che con altri soggetti;
- d) annualmente dovranno essere versati, a mezzo bonifico bancario, quali contributi per l'iscrizione e la permanenza nel registro dei praticanti, gli importi non frazionabili stabiliti dal Consiglio Provinciale per ciascun anno. L'eventuale rinuncia a tale iscrizione dovrà essere fatta pervenire per iscritto entro il 31 dicembre. In mancanza, il contributo è dovuto anche per gli anni successivi;
- e) massima attenzione deve essere prestata relativamente agli adempimenti, alle modalità, ai termini previsti seguenti:
 - Al termine del primo e del secondo periodo di pratica il Consiglio procede alla valutazione del periodo di tirocinio mediante convocazione presso la sede dell'Ordine. Si ricorda che:
 1. la prova consiste nella compilazione di un questionario a risposta multipla
 2. è necessario presentarsi muniti del fascicolo formativo completo delle annotazioni e delle firme di convalida richieste.
 - In caso di trasferimento da uno studio all'altro deve essere compilato e sottoscritto il fascicolo formativo alle pagine n. 2 e n. 23 e presentata all'Ordine entro 90 giorni dal trasferimento

l'attestazione di ammissione in bollo del nuovo Professionista e l'attestazione di cessazione in carta semplice del precedente Professionista con l'indicazione dei relativi periodi di pratica.

- In caso di trasferimento di domicilio professionale entro 30 giorni deve essere presentata la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti presso l'Ordine di trasferimento con il NULLA-OSTA dell'Ordine di provenienza.

- Sanzioni: In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di pratica non effettivamente svolti, il Consiglio Provinciale, sentite le parti, provvede alla cancellazione dal registro dei Praticanti ed avvia il formale procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo.

PER PRESA VISIONE

.....
(firma per esteso del praticante)

Genova li